

Ulpianus, libri duo institutionum. O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, II, coll. 926-930, nn. 1908-1932

Di quest'opera in due *libri* (cfr. *Index Florentinus*, XXIII, 14), a eccezione di tredici luoghi (15 nella ripartizione leneliana: D. 1.1.pr.-2 L. 1908; D. 1.1.1.3 L. 1909; D. 1.1.1.4 L. 1910; D. 49.15.24 L. 1911; D. 1.1.4 L. 1912; D. 43.26.1 L. 1913; D. 1.1.6 L. 1915; D. 1.4.1 L. 1916; D. 1.6.4 L. 1917; D. 24.3.28 L. 1919; D. 1.3.41 L. 1920; D. 8.3.1 L. 1921; D. 8.4.1 L. 1922; D. 30.115 L. 1923; D. 39.6.5 L. 1924) iscritti in differenti titoli dei *Digesta* giustiniane (assieme ad altri [al più diciotto] utilizzati nella compilazione delle *Institutiones* imperiali: I. 1.1.4; 1.2pr.; 1.2.8; 1.2.3; 1.2.4; 1.2.5; 1.2.6; 1.2.7; 1.2.8 [?]; 1.2.9 [?]; 1.3.5; 1.4.pr.; 1.5pr.; 1.9.3; 2.3pr.; 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3 [Per i confronti testuali tra queste due serie, cfr. WIEACKER 1960, 206-216, in part. 206-210]), ci sono pervenuti cinque frammenti traditi dalla *Collatio* (Coll. 16.5 L. 1925; 16.6 L. 1926; 16.7 L. 1927; 16.8 L. 1928; 16.9 L. 1929), nonché un passo riferito dal commentario di Boezio ai *Topica* di Cicerone (il quale, tuttavia, non conserva il tenore originario dell'opera ulpiana, ma si limita a riassumerne il contenuto giuridico: Boeth. *in Top.* 3.4 L. 1918). A tutto questo vanno aggiunti alcuni frammenti pergamenacei (cinque: Vindob. 1.1 = D. 43.26.1 l. 1913, Vindob. 1.2 L. 1913; Vindob. 2.1 L. 1914, Vindob. 2.2 L. 1914; Vindob. 3 L. 1930; Vindob. 4 L. 1931; Vindob. 5 L. 1932), in scrittura onciale, appartenenti probabilmente a un codice del V secolo, utilizzati per rinforzare la legatura di un codice di papiro del VI secolo contenente opere (*De Trinitate*) di Ilario di Poitiers (Vindobon. Lat. 1b [CLA 10.1471]). Dai frammenti superstiti, risulta che il codice originario doveva essere di formato medio-piccolo, ampio cm. 15,5, con uno specchio di scrittura largo cm 9. Il testo è disposto a piena pagina, ciascuna – si può congetturare – con 24-28 linee di scrittura. Ogni nuova sezione di testo comincia con un'iniziale ingrandita e proiettata nel margine. Il tipo di scrittura, dal tracciato spezzato e angoloso, è comparabile con quella del PVindobon. Lat. 94 (CLA 10.1534), frammento, anch'esso, di contenuto giuridico (AMMIRATI 2015, 92, 104). Pubblicati nel 1835 da S.L. ENDLICHER 1835, questi frammenti appartengono alla Biblioteca Palatina di Vienna dalla fine del XVIII secolo. L'attribuzione all'opera di Ulpiano è resa sicura dalla coincidenza delle parole [ut] *i re commodata permittat* in Vindob. 1.1 con D. 43.26.1 *libro primo Institutionum*, e – così hanno sostenuto i primi editori – da due *subscriptions* leggibili sui medesimi frammenti (KRÜGER 1870, 140-142). Ottime riproduzioni fotografiche di questi reperti sono a disposizione degli studiosi sul sito della Biblioteca Nazionale di Vienna:

http://aleph.onb.ac.at/F/?func=find-c&ccl_term=IDN=AL00173008&local_base=ONB06

(immagini nn. 21-24; per il facsimile si veda, invece, KRÜGER 1870).

L'ordine secondo il quale disporre i frammenti vindobonensi è stato al centro, nel XIX secolo, di un acceso dibattito. Il Lenel, rispetto a ai frgg. 3 L. 1930, 4 L. 1931 e 5 L. 1932, non prende posizione (*Pal.* II, col. 930). Viceversa P. KRÜGER 1870 aveva disposto i primi due (1 e 2) alla fine del I libro, gli ultimi tre (3,4, e 5) in apertura del secondo, subito dopo D. 1.3.41 L. 1920 (cfr., *infra*).

La *Collatio*, conformandosi allo stile consueto di citazione del suo compilatore, ha restituito – così parrebbe – due *tituli* del libro secondo: *de successioneibus ab intestato* e *de suis heredibus*. Il Lenel (*Pal.* II, col. 929 n. 2), a tal riguardo, utilizza dubitativamente (come denuncia l'impiego del corsivo) esclusivamente il primo. In effetti né in Coll. 16.8 (L. 1928), né in Coll. 16.9 (L. 1929) si espongono contenuti normativi concernenti i *sui heredes*: sicché parrebbe legittimo congetturare (così già BLUHME 1833, 145 *ad h.l.*) un errore del compilatore o di un copista. In questa sede si deve però osservare che in Coll. 16.9.3 si fa implicitamente riferimento ai *sui heredes* rispetto al decisivo problema (in particolar modo dopo la concessione della *civitas* a tutti gli abitanti dell'Impero) dell'esenzione dal pagamento della *decima hereditatum*, l'imposta di successione raddoppiata, proprio nel 212, da Caracalla (cfr., *infra*, in questa scheda). Pertanto appare possibile, almeno in linea teorica, che l'originale ulpiano, non riferito nella sua interezza dal compilatore

della *Collatio*, dedicasse qualche considerazione al problema dell'identificazione dei soggetti esclusi (i *sui heredes*), in forza del provvedimento imperiale, dal pagamento di quest'onerosa imposta. Per F.P. BREMER 1865, 23-24, queste rubriche sarebbero ascrivibili non a Ulpiano, ma a editori e copisti di epoche successive.

Materiali utili alla palingenesi delle *Institutiones* ulpianee forse potrebbero trarsi dalla lettura delle *Etymologiae* di Isidoro di Siviglia (BREMER 1865, 19-21: cfr., per esempio *Etymol.* 5.4.1 [cfr. D. 1.1.1.3 L. 1909], 5.8.1 [cfr. D. 1.1.1.2 L. 1908]). Ma è legittimo dubitare del fatto che egli abbia tratto queste citazioni direttamente dall'opera del giurista severiano.

Le *institutiones* ulpianee – per Boezio '*Instituta*' (in *Top.* 3.4) – sono state collazionate nella massa sabiniana (BLUHME-KRÜGER, *Pars Sabiniana* 23.: cfr. 21. Florentin. l. 12 *inst.*, 22. Marcian. l. 16 *inst.*, 24. Gai l. 7 *rer. cott.*, 25. Gai l. 4 *inst.*). Pertanto è probabile che, allo spoglio dei suoi frammenti, in quanto coordinatore dei lavori di questa 'sottocommissione' (che era la più importante), abbia presieduto lo stesso Triboniano. In effetti, nella costruzione del titolo 1.1 (*De iustitia et iure*) dei *Digesta*, la parte assegnata ai due *libri institutionum* ulpianei appare, già a un primo sguardo, preponderante.

Otto Lenel, nella sua palingenesi, accede sostanzialmente alle ipotesi di T. MOMMSEN 1850, 379-382 (= 1905, 61-63) e di A.A.F. RUDORFF 1857, 190 (ma il Mommsen e il Rudorff riferivano a questa parte del I libro anche l'esame degli *interdicta*), collocando i *fragmenta Vindobonensia* 1.1 (*precarium*) coincidente con D. 43.26.1 (Lenel, 1913), 1.2 (*locatum-conductum*), 2.1 (mutuo) e 2.2 (deposito), che trattano dei rapporti del *ius gentium*, in una sezione introduttiva (intitolata convenzionalmente *De iure gentium*), prima del titolo dedicato al *ius civile* e, occorre presumere (sulla scorta di alcuni passi delle *Institutiones* imperiali [cfr. *Pal.* II, col. 928 nt. 1: «suspisor totum comma I. 1.2.3-7 ex *Ulpiani institutionum* <libris> petitum esse») alle fonti del diritto. Ma, allo stesso tempo, egli non concede credito alle congetture di P. E. HUSCHKE 1886, 620-621, secondo il quale Ulpiano avrebbe per intero suddiviso la sua trattazione in base alla tricotomia *ius naturale*, *ius gentium*, *ius civile*. Nessun elemento della ricostruzione leneliana confligge con la teoria bluhmiana delle masse. La medesima conclusione – al di là di una falsa apparenza (nella sua palingenesi il fr. D. 1.1.4 [cfr. Lenel 1912] ricorre dopo il fr. D. 1.1.6 [cfr. Lenel 1915]) – si può formulare anche a proposito delle congetture di Paul Krüger. In effetti l'aver collocato il fr. D. 1.1.6 prima del fr. D. 1.1.4 (KRÜGER 1970, 161-164) parrebbe una scelta non conforme alla teoria bluhmiana: e tutto questo perché l'ordine costante, in cui si succedono i frammenti all'interno dei titoli del Digesto, non sarebbe altro che quello in cui i compilatori lessero le opere dalle quali essi furono tratti. Ma, in questo titolo, i passi escerpiti dalla massa sabiniana sono costantemente inframezzati da inserimenti provenienti da quella papiniana (fr. 2: Pomp. *l.s. ench.*; fr. 5: Hermog. 1 *epitom.*; fr. 7: Papin. 2 *defin.*). Soltanto D. 1.1.11. (Paul. 14 *ad Sab.*) e D. 1.1.12 (Marcian 1 *inst.*) (provenienti anch'essi dalla massa sabiniana, come gli altri che si susseguono dall'ottavo in poi), rappresentano o una coda – frammenti, cioè, escerpiti per un differente titolo, progettato all'inizio dei lavori, ma poi, per qualche ragione, non elaborato dai compilatori giustiniani – o, più verosimilmente, un'apposizione – in altre parole frammenti di proposito accostati dai compilatori per ragioni di contenuto, perché segnati dalle peculiari prospettive del loro discorso (piuttosto che, almeno in questo caso, dalla loro costruzione sintattica) e, dunque, irriducibili a unità con quanto li precede: il che avrebbe impedito di procedere a una fusione.

Mentre la palingenesi del Lenel suppone l'esistenza di una prima parte, subito dopo la rubrica d'esordio (*De iustitia et iure*), suddivisa in tre sezioni (*De iure naturali*, *De iure gentium*, *De iure civili*), in quella del Krüger la definizione di *ius gentium* (D. 1.1.1.4) segue (come in Lenel: 1910) quella di *ius naturale*, ma, diversamente da quanto si riscontra nel primo, precede immediatamente la definizione di *ius civile* (D. 1.1.6: Lenel 1915). Infatti, sulla scorta del comma 1.2.3-7 delle *Istituzioni* imperiali e sulla base del presupposto che, nell'esame dei *fontes iuris*, Ulpiano si attenesse al medesimo ordine dell'opera di Gaio (e delle *Istituzioni* di Giustiniano: cfr., pertanto,

anche I. 1.2.8) – il Krüger dispone poi le definizioni di *lex*, di *plebiscitum*, di *senatusconsultum*, di *constitutio principis*, degli *edicta praetorum* e dei *responsa prudentium*. Dopo la sezione dedicata alle fonti della schiavitù, egli colloca i frammenti concernenti la *condicio personarum*, le *manumissiones* (cfr. D. 1.1.4 [Lenel 1912]), la *patria potestas*, la *manus maritalis* e i modi della sua costituzione. A tutto questo, pur sempre nel libro I, fanno seguito le definizioni di *precarium* e – alla luce di quel che si ricava dai *Fragmenta Vindobonensia* – di locazione, mutuo e deposito. Chi ritiene (così, a suo tempo, anche BREMER 1865, 10) che le istituzioni ulpianee si conformino al medesimo ordine di quelle gaiane, da un canto deve convenire con le conclusioni del Mommsen e, poi, del Lenel, sulla collocazione dei *fragmenta Vindobonensia* 1.1-2.2, dall'altro o si affida all'*ars ignorandi*, rispetto al collocazione dei *fragmenta Vindobonensia* 3, 4 e 5 (*de interdictis*: cfr. LENEL, *Pal. II*, col. 930), o suppone che questi ultimi si disponessero quasi *in fine*, nella parte dedicata alle *actiones*, così come nel IV dei *commentarii* gaiani (BREMER 1865, 43). Ma, come ha sottolineato P. KRÜGER 1870, 149-151, non è necessario accedere a queste ipotesi. Anticipare il discorso sulle *obligationes* e sugli *interdicta*, rispetto alle sequenze che si rilevano nel manuale gaiano, non propone, in effetti, alcuna difficoltà. Anche Fiorentino (nei libri VII e VIII) prende in esame le obbligazioni prima delle successioni (libri X e XI). Quanto, invece, alla sezione (*rubrica*) concernente gli *interdicta* (e qui si viene al problema della collocazione dei *fragmenta Vindobonensia* 3, 4 e 5), mentre il sistema edittale ne trattava quasi *in fine* (prima delle eccezioni e delle stipulazioni pretorie), i *libri ad Sabinum* potevano attenersi ad altri criteri: Pomponio, per esempio, discute degli *interdicta* nel XXIX libro e di possesso, usucapione e servitù nel XXXII e nel XXXIII; Paolo si occupa dei primi nel libro XIII e delle seconde nel XV. Nelle sue *institutiones*, Ulpiano, secondo P. KRÜGER 1870, 151, si sarebbe conformato, per l'appunto, a tale criterio. Sicché, sulla scorta di queste premesse, si può forse concludere che il giurista, una volta introdotto il tema della tutela dei diritti e della circolazione giuridica (D. 1.3.41 L. 1920), si rivolgesse agli *interdicta*, alle servitù, alla *traditio* (nonché, si può presumere, alla *mancipatio* e all'*in iure cessio*) e, infine, alle successioni.

Le *institutiones* ulpianee sono state scritte e, in ogni caso, concluse, tra la fine dell'inverno o l'inizio della primavera del 212 e la prima metà del 217 (per HONORÉ 2002, 195-196, si deve propendere per il 214). Quanto al termine *ante quem* un argomento decisivo si trae da Coll. 16.9 (L. 1929): *sed imperator noster in hereditatibus, quae ab intestato deferuntur, eas solas personas voluit admitti, quibus decimae immunitatem ipse tribuit*. Questo testo fa esplicitamente riferimento a un provvedimento di Caracalla (l'aumento dell'imposta di successione per i *cives Romani* dal 5 al 10%) che Cassio Dione 77(78).9.5 riconnette alla concessione della cittadinanza, databile verosimilmente nei primi mesi (febbraio-marzo) del 212. Parrebbe, dunque, che l'imperatore abbia riservato il beneficio dell'esenzione del pagamento della *decima* soltanto ai *sui heredes*, i soli, a differenza di quanto accadeva in precedenza, a essere esonerati dal pagamento della *decima hereditatum*. Un termine *post quem* è individuabile nell'impiego delle parole *imperator noster* con le quali si indica normalmente un imperatore ancora vivente: e Caracalla, come è noto, fu assassinato nell'aprile del 217. Le *institutiones*, pertanto, sono state redatte al tempo della piena maturità scientifica del giurista, sebbene non possa escludersi che egli abbia utilizzato ampiamente i materiali raccolti nel corso della sua – forse non breve – attività di insegnante.

In quest'opera elementare, diversamente dal suo consueto *modus operandi*, Ulpiano non cita né opinioni di giuristi né provvedimenti imperiali, a eccezione della famosa definizione celsina di *ius* (D. 1.1.1pr.) e della *constitutio* di Caracalla riferita in Coll. 16.9.3.

Riferimenti bibliografici

- S. AMMIRATI, *Sul libro antico. Ricerche bibliologiche e paleografiche*, Pisa-Roma 2015.
V. ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*⁷, Napoli 1957, 299.
G. BAVIERA, *FIRA II*, Firenze, 1968, 305-306.

- F. BETANCOURT SERNA, *El libro anónimo "De interdictis": Codex Vaticanus Latinus, N. 5766*, Sevilla 1997, 670.
- F. BLUHME, *Lex Dei sive Mosaicarum et Romanarum legum collatio*, Bonn 1833.
- F.P. BREMER, *De Domitii Ulpiani institutionibus*, Bonn 1863.
- S.L. ENDLICHER, *De Ulpiani institutionum fragmento in bibliotheca Palatina Vindobonensi nuper reperto*, Wien 1835.
- P.F. GIRARD, *Textes de droit romain*, 6th ed., Paris 1937, 492-493.
- P.F. GIRARD & F. SENN, *Textes de droit romain*, I, Paris 1967, 450-451, n. 14.
- A GUARINO, *L'esegesi delle fonti del diritto romano*. Tomo primo, Napoli 1968, 453.
- T. HONORÉ, *Ulpian. Pioneer of Human Rights*. Second Edition, Oxford 2002.
- P. E. HUSCHKE, *Iurisprudentiae anteiustinianae quae supersunt*, 5th ed., Leipzig 1886, 620-622.
- P. KRÜGER, *Kritische Versuche im Gebiete des römischen Rechts*, Berlin 1870, 140-172.
- O. LENEL, *Palingenesia Iuris Civilis*, II, Leipzig 1889, 926-930.
- T. MOMMSEN, *Die Wiener Fragmente von Ulpian's Institutiones*, in *Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft*, 15, 1850, 372 ss. = *Gesammelte Schriften* 2, Berlin 1905, 56-63.
- A.A.F. RUDORFF, *Römische Rechtsgeschichte*, I, Leipzig 1857, 190, 240.
- E. SECKEL & B. KUEBLER, *Iurisprudentiae anteiustinianae reliquias*, I, Leipzig 1911, 492-495.
- F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana*, trad. it. Firenze 1968, 305.
- L. WENGER, *Die Quellen des römischen Rechts*, Wien 1953, 526 b.
- F. WIEACKER, *Textstufen klassischer Juristen*, Göttingen 1960.

[V. Marotta - Pavia]